



N.
Data

5
07/08/2025

ORDINANZA SINDACALE Settore Urbanistica e Ambiente

OGGETTO: OBBLIGO DI ALLACCIAMENTO ALLA RETE PUBBLICA DI FOGNATURA NERA

IL SINDACO

PREMESSO

CHE risultano parzialmente ultimati e messi in esercizio, presso il capoluogo e alla marina di Mancaversa, alcuni tratti di estendimento della rete idrica e di fognatura nera e presi in carico da AQP SpA;

CHE viene rilevato un insufficiente grado di copertura della rete urbana di fognatura nera verosimilmente imputabile anche alla incompleta esecuzione degli allacciamenti alla fognatura stessa da parte degli utenti;

CHE lo smaltimento dei liquami, da parte degli utenti, attraverso sistemi fognari e depurativi non regolamentati, diversi dall'allacciamento alla fognatura pubblica, può essere causa di danno ambientale ed in particolare di inquinamento della falda acquifera, situazioni sanzionabili ai sensi delle normative vigenti anche penali;

CHE il mancato allacciamento dell'utenza alla rete di fognatura nera pubblica è in contrasto anche con il Regolamento Regionale n. 5 del 03.11.1989 – art. 3 (Disciplina delle pubbliche fognature), il quale prevede che: - “nelle zone già servite da pubblica fognatura gli scarichi provenienti dagli insediamenti civili e/o produttivi devono essere allacciati alla stessa”; - “nelle zone non ancora servite, gli scarichi esistenti devono essere allacciati alla pubblica fognatura entro un anno dalla attuazione della stessa”;

CHE il mancato allacciamento dell'utenza alla rete di fognatura nera pubblica è in contrasto anche con il Regolamento Regionale n. 26 del 12.12.2011 e modifiche introdotte con il R.R. n. 7 del 26.05.2016;

CHE il mancato allacciamento degli scarichi alla rete di pubblica fognatura nera comunale, comporta il possibile perdurare di condizioni di rischio igienico-sanitario e di inquinamento della falda acquifera e contrasta con l'esigenza di migliorare la qualità ambientale del territorio;

RILEVATO che non tutte le utenze cittadine del Servizio Idrico hanno provveduto ad allacciarsi alla rete di F.N.;

VISTO il D. Lgs. del 03/04/2006 n. 152, in particolare l'art. 100 e seguenti;

VISTO il D. Lgs. 267/2000 con particolare riguardo all'art. 50 co. 5 che attribuisce al Sindaco il potere di emettere Ordinanza Contingibile ed Urgente a tutela della salute pubblica;

RICHIAMATE l'ordinanza sindacale n. 22 del 12.05.2011 e l'ordinanza sindacale n. 21 del 11.04.2012;

RICHIAMATA la precedente Ordinanza Sindacale n. 60 del 18.10.2012, con la quale si ordinava, con notifica, ai titolari di allacciamenti alla rete AQP SpA non allacciati alla rete di fognatura nera in

esercizio (per come comunicati dalla stessa Società al Comune) e ai capifamiglia residenti nelle strade servite da fognatura nera in esercizio (per come estratti dal Servizio Anagrafe Comunale) di eseguire, previa richiesta da inoltrare ad AQP SpA, l'allacciamento alla rete fognaria pubblica entro il termine perentorio del 31.12.2013 e di provvedere, ad avvenuto ed attivato allacciamento alla rete fognante, alla dismissione dei sistemi esistenti di smaltimento delle acque reflue, all'occorrenza, se esistenti, con lo svuotamento delle vasche di stoccaggio provvisorio, disinfezione e riempimento delle stesse con materiale inerte litoide;

DATO ATTO che, con avviso pubblico del 16.02.2016, il Sindaco ha informato la Cittadinanza del rilievo dell'insufficiente numero di allacciamenti alla rete di fognatura nera ed ha invitato gli inadempienti a provvedere entro il 31.05.2016 all'allacciamento alla rete di F.N.;

RICHIAMATA la precedente Ordinanza Sindacale n. 5 del 26.01.2017, con la quale si ordinava nuovamente l'obbligo di allacciamento alla rete pubblica fognaria nera;

RITENUTO di dover intervenire in merito;

Tutto ciò premesso e considerato, viste le vigenti disposizioni di legge;

ORDINA

- ☐ a tutti titolari di allacciamenti alla rete idrica AQP SpA non ancora allacciati alla rete di fognatura nera in esercizio e ai capifamiglia residenti nelle strade servite da fognatura nera in esercizio, titolari ed utenti di servizio idrico assicurato dall'AQP ed il cui scarico fognario proveniente dall'impianto interno non risulta allacciato alla rete fognaria gestita da AQP;
- ☐ a tutti titolari di immobili utilizzati ancorché non serviti da rete idrica AQP Spa ma prospicienti su strade servite da fognatura nera in esercizio;

di:

- procedere alla richiesta ad AQP di allacciamento alla rete fognaria cittadina entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dalla data della presente Ordinanza;
- procedere alla sottoscrizione del relativo preventivo/contratto, entro e non oltre 30 giorni dalla ricezione dello stesso, che verrà inviato dall'Acquedotto Pugliese da parte dell'obbligato dalla presente Ordinanza, ove l'allacciamento richiesto sia tecnicamente realizzabile, compatibile con le opere in esercizio.

DISPONE

Tutte le autorizzazioni allo scarico provvisorio di reflui civili rilasciate dall'Ente Comune in relazione agli edifici che possono essere allacciati alla rete pubblica di F.N. sono revocate, con decorrenza dalla data della presente ordinanza.

In mancanza di richiesta di allacciamento o di accettazione del provvedimento/contratto nei termini stabiliti di cui sopra

DISPONE

che AQP SpA possa procedere, di concerto con questa Amministrazione Comunale, a partire dal 03.11.2025, ad effettuare accertamenti tecnico-amministrativi, anche con sopralluoghi *in situ*, per verificare la fattibilità tecnica dell'allacciamento alle opere fognarie in esercizio, gestite da AQP, dell'utenza risultata inadempiente alla presente ordinanza e quindi, in conseguenza, delle risultanze dei succitati accertamenti,

ORDINA

ai destinatari della presente Ordinanza di:

- di provvedere, a loro totale cura e spese, all'adeguamento del proprio impianto interno idrico/fognario in modo tale che i liquami, provenienti dallo stesso, possano confluire verso il pozzetto-sifone e quindi essere smaltiti attraverso la rete fognaria pubblica;
- dismettere, a loro totale cura e spese, all'occorrenza, se esistente, il sistema di smaltimento delle acque reflue diverso dal collettamento alla rete pubblica di fognatura nera, con lo svuotamento delle vasche di stoccaggio provvisorio, disinfezione e riempimento delle stesse con materiale inerente litoide, provvedendo, altresì, al collegamento dell'impianto interno privato non appena AQP provvederà alla costruzione dell'allacciamento fognario di cui sopra.

La presente ordinanza ha valore, sin d'ora, anche come autorizzazione preliminare alla manomissione

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del D.lgs. 82/2005 e s.m.i.

delle sedi stradali comunali interessate dai lavori che dovrà svolgere AQP, che avrà cura di inviare preventivamente al Comune di Taviano, per il tramite degli Uffici competenti (Settore LL.PP., Manutenzioni e Patrimonio e Corpo di Polizia Locale), l'indicazione del tratto di viabilità soggetto ai lavori di allacciamento coattivo, i termini di avvio e conclusione degli stessi e la dichiarazione di assoggettamento alle condizioni ed obblighi generali posti a carico dell'esecutore dei lavori similari per come imposti ordinariamente dall'Ente Comune di Taviano.

DISPONE

- il Settore LL.PP., Manutenzioni e Patrimonio e l'Ufficio Polizia Locale provvedano a far osservare quanto sopra disposto fornendo, anche, ogni utile supporto al personale AQP;
- la presente Ordinanza sia pubblicata sull'Albo Pretorio on-line del Comune per (30) trenta giorni naturali consecutivi e sul sito internet istituzionale del Comune;
- della presente ordinanza venga data notizia tramite affissione di manifesti pubblici sia presso il capoluogo che alla marina;
- la presente ordinanza sia trasmessa al Prefetto di Lecce, all'Autorità Idrica Pugliese, all'Acquedotto Pugliese S.p.A. e alla Regione Puglia – Sezione Risorse Idriche;
- i destinatari dell'Ordinanza dovranno comunicare tempestivamente all'Amministrazione Comunale l'avvenuta realizzazione dell'allacciamento fognario, onde prevenire successivi controlli ed eventuali contestazioni, ovvero irrogazione di sanzioni;

AVVERTE

- la mancata osservanza della presente Ordinanza, comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 650 C.P.;
- la mancata osservanza della presente Ordinanza comporta comunque l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'art. 133 comma 2 del D.Lgs. 152/2006:

2. Chiunque apra o comunque effettui scarichi di acque reflue domestiche o di reti fognarie, servite o meno da impianti pubblici di depurazione, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 124, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con la sanzione amministrativa da 6.000 euro a 60.000 euro. Nell'ipotesi di scarichi relativi ad edifici isolati adibiti ad uso abitativo la sanzione è da 600 euro a 3.000 euro.

- avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Lecce nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione (legge 06.12.1971 n. 1034), oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di centoventi giorni dalla pubblicazione (D.P.R. 24.11.1971 n. 1199).

Dalla Residenza Municipale, 01.08.2025

IL SINDACO

Giuseppe Francesco PELLEGRINO

Sindaco

PELLEGRINO GIUSEPPE FRANCESCO / Namirial

S.p.A./02046570426

(atto firmato digitalmente)